

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"FOODSS.2 - CIBO, IMPRENDITORIALITA' E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD
E SARDEGNA".

* * * * *

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **luglio**

TRA

il **Dott. Eugenio Annicchiario** nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella sua qualità di Direttore del Servizio Sicurezza, Forniture e Manutenzioni dei beni mobili ed immobili dell'agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, con sede legale in Cagliari alla Via Is Mirrionis n. 195, (C.F. 92028890926), nel prosieguo indicata come "ASPAL"

E

- il **Dott. Giancarlo Dessì**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] che partecipa al presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale della **ACCADEMIA CASA PUDDU S.R.L.**, con sede legale in Baradili (OR) Via Santa Margherita n. 17, (Codice Fiscale/Partita Iva n. 03563170921, REA Oristano n. 138415), nel prosieguo indicata come "Ditta";

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 449/ASPAL del 18.02.2021 è stata autorizzata la pubblicazione di una indagine di mercato (RDI Richiesta di Informazioni) sulla piattaforma SardegnaCAT finalizzata

all'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati che chiederanno di essere invitati alla successiva procedura negoziata senza bando, da espletarsi sulla succitata piattaforma, per l'affidamento del servizio di supporto per la realizzazione del Progetto "FOODSS.2 - Cibo, Imprenditorialità e Occupazione tra Corea del Sud e Sardegna", per un importo a base d'asta di € 81.967,00 IVA esclusa;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 730/ASPAL del 12.03.2021 è stato approvato il Verbale n. 1 del 09.03.2021 relativo alle risultanze della indagine di mercato, RDI n. rfi_4600 espletata sulla piattaforma SardegnaCAT, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla successiva procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di supporto per la realizzazione del Progetto "FOODSS.2 - Cibo, Imprenditorialità e Occupazione tra Corea del Sud e Sardegna";

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 1194/ASPAL del 14.04.2021 è stata indetta la procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del servizio di supporto per la realizzazione del Progetto "FOODSS.2 - Cibo, Imprenditorialità e Occupazione tra Corea del Sud e Sardegna", per un importo a base d'asta di € 81.967,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e da espletarsi sulla piattaforma on-line - www.sardegnaecat.it, mediante l'invito degli Operatori Economici che sono risultati idonei nella precedente indagine di mer-

cato (RDI n. rfi_4600) sopracitata;

- con la medesima Determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale

con i rispettivi allegati, il Capitolato Tecnico, il Progetto di servizio e

lo schema di contratto;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 1689/ASPAL del

20.05.2021, è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudica-

zione della presente gara, costituita dal Seggio di valutazione e da distin-

ta Commissione giudicatrice;

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di

lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 2075/ASPAL

del 22.06.2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed

all'aggiudicazione definitiva del servizio di supporto per la realizzazione

del Progetto "FOODSS.2 - Cibo, Imprenditorialità e Occupazione tra Corea del

Sud e Sardegna" di seguito dettagliato:

- **Lotto Unico:** Ditta ACCADEMIA CASA PUDDU S.R.L., per un importo

complessivo pari a € 98.820,00 IVA inclusa, di cui € 81.000,00 a

titolo di imponibile e € 17.820,00 a titolo di IVA se dovuta;

- che con nota prot. n. 59320 del 22.06.2021 il Direttore del Servizio Sicu-

rezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione di beni mobili e immo-

bili comunicava l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla

Ditta ACCADEMIA CASA PUDDU S.R.L.;

- che non si applica al presente contratto il termine dilatorio di cui al

comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e

ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Normativa e atti di riferimento

1. La Ditta, come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il servizio di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti di gara, dal Capitolato Speciale e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativo allegato, dal Progetto di Servizio, dall'Offerta Tecnica, nonché dall'Offerta economica presentata dalla Ditta in data 14.05.2021, che si allega al presente contratto **sotto 1)** per farne parte integrante e sostanziale.

2. La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC) 2021-2023 Approvato con Determinazione n. 991/ASPAL del 30/03/2021, pubblicato sul sito dell'ASPAL sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. La Ditta dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 161/2001 come modificato dall'art. 42 della Legge n. 190/2012 e di accettare il Patto di Integrità allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 approvato con

Determinazione n. 991/ASPAL del 30/03/2021, che si allega al presente contratto **sotto 2)** per farne parte integrante e sostanziale.

4. Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Ordine di validità dei documenti

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato Speciale;
- Offerta presentata dalla Ditta;
- Contratto.

2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole all'ASPAL.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di supporto per la realizzazione del Progetto "FOODSS.2 - Cibo, Imprenditorialità e Occupazione tra Corea del Sud e Sardegna", secondo le caratteristiche specificate nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta tecnica presentata dalla Ditta.

Articolo 4 - Caratteristiche generali e tecniche del servizio

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto secondo quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato Tecnico, in particolare agli

artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'offerta tecnica presentata dalla Ditta.

Articolo 5 - Durata del contratto

1. La durata del contratto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

2. Il presente contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalle Prefetture informazioni riguardanti l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione dei

soggetti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 rilevabili dalle relative certificazioni ad oggi non ancora pervenute. In tale eventualità alla Ditta

spetterà il prezzo contrattuale del servizio fino a quel momento effettuato,

senza che lo stesso possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo

o risarcimento o pretese di alcun titolo, alle quali fin d'ora espressamente rinuncia.

Articolo 6 - Ammontare del contratto

Così come da offerta economica presentata dalla Ditta, allegata al presente

contratto, il valore complessivo del servizio ammonta ad **Euro 81.000,00**

oltre l'IVA al 22%.

L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di

estendere e/o diminuire la prestazione del servizio per eventuali ulteriori

esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto

contrattuale, fermo restando le condizioni di affidamento, senza che la

Ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Il servizio in

questo caso dovrà essere eseguito dalla Ditta alle stesse condizioni

economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori,

non costituendo tali eventuali variazioni motivi per la risoluzione anticipata del contratto da parte della medesima.

Articolo 7 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura

1. La Ditta si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto, alle condizioni economiche indicate nell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara, che si allega al presente contratto sotto 1) agli effetti formali e sostanziali.

2. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA (ove dovuta).

3. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Articolo 8 - Responsabilità e Penalità

1. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

2. Qualora la Ditta incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito nel presente contratto, l'Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora della medesima assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

3. La Ditta può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Agenzia entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, verranno applicate le penali previste nell'art. 34 del Capitolato Speciale.

Articolo 9 - Risoluzione e Recesso del contratto

Il presente contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'ASPAL nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'art. 35 del Capitolato Speciale.

Articolo 10 - Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni

1. La Ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

2. Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. La Ditta dovrà emettere fattura secondo le modalità indicate nell'art. 34 del Capitolato Speciale.

2. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della fattura e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.

3. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto del presente contratto a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ASPAL del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge.

Articolo 12 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.

2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.

3. Il conto corrente bancario dedicato, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relativamente al presente contratto, comunicato dalla Ditta con nota prot. n.67931/ASPAL del 16/07/2021, è il seguente:

Banca: MONTE PASCHI SIENA

Codice IBAN: IT 88 U 01030 04800 000063469931

4. Le persone delegate a operare sullo stesso sono:

- Giancarlo Dessi CF: DSSGCR62B08B354T
- Gianfranco Massa CF: MSSGFR62R01B354B

5. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente all'ASPAL ogni modifica

intervenuta nei dati succitati.

Articolo 13 - Codice Identificativo di Gara

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il seguente codice:

- CIG: 8699890059
- CUP: D66G20000980002

Articolo 14 - Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari

L'ASPAL, tramite il proprio settore Bilancio e con interventi di controllo ulteriori, verificherà in occasione di ogni pagamento a favore della Ditta, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 15 - Direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, a supporto del RUP, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Manuela Atzori.

Articolo 16 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.

410194619, rilasciata il 15/07/2021 dalla GENERALI ITALIA SPA dell'importo complessivo di Euro 8.100,00, pari al 10 % dell'importo netto del servizio, che si allega al presente contratto **sotto 3)** per farne parte integrante e sostanziale.

2. La Ditta si impegna a presentare all'ASPAL una copertura assicurativa per tutti i partecipanti alle attività da svolgersi nell'ambito della Fiera di Seul, nel rispetto di quanto previsto all'art. 26 del Capitolato Speciale.

3. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere trasmessa all'ASPAL prima della partenza in Corea del Sud dei giovani selezionati per partecipare alla Fiera di Seul.

Articolo 17 - Cessione e modifica del contratto

1. Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).

2. Trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il presente contratto d'appalto.

Articolo 18 - Cessione del credito

Alla Ditta aggiudicataria è vietato procedere alla cessione del credito senza parere favorevole dell'ASPAL e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

Articolo 19 - Privacy

1. I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dalla ASPAL esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo

le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

2. La Ditta si impegna a quanto di seguito indicato:

- trattare i dati solo in conformità alle istruzioni - che dovranno essere adeguatamente documentate - ricevute dal titolare, anche in ipotesi di trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea.
- garantire che le persone fisiche autorizzate alle attività di trattamento siano vincolate da obblighi di riservatezza;
- adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, vale a dire le misure tecniche e organizzative a protezione dei dati ritenuti idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento.

Articolo 20 - Foro competente

1. Qualunque controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari.

2. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Articolo 21 - Registrazione e spese contratto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del

Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

2. Il presente atto, quale documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli allegati 1), 2) e 3) viene dalle parti così sottoscritto.

Per la Ditta

Per l'ASPAL

Il Legale Rappresentante

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Dessi

Dott. Eugenio Annicchiarico

(firmato digitalmente)

**GIANCARLO
DESSI'**
26.07.2021
09:28:16
GMT+00:00

(firmato digitalmente)



Allegati:

**ANNICCHIARICO
EUGENIO**
26.07.2021
08:40:50 UTC

- 1) Offerta economica
- 2) Patto di integrità
- 3) Cauzione definitiva

Allegato 6 al Capitolato Speciale

"Offerta Economica Lotto Unico"

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FOODSS.2 – CIBO, IMPRENDITORIALITA' E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E SARDEGNA".
N. GARA: 8106957 - CIG: 8699890059 – CPV: 80530000-8 – CUP: D66G20000980002

Il sottoscritto DESSI GIANCARLO C.F. DSSGCR62B08B354T

nato a CAGLIARI Prov CA il 08-02-1962

nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRES. TE di ACCADEMIA CASA PUDDU srl, c.f. 03563170921

con sede in BARADILI Via SANTA MARGHERITA 17 C.A.P. 09090

DICHIARA DI OFFRIRE

LOTTO UNICO			
Descrizione Servizio	Offerta Totale in € IVA esclusa (in cifre)	Percentuale IVA	Offerta Totale in € IVA inclusa (in cifre)
Servizio di supporto per la realizzazione del Progetto FOODSS.2	81.000,00 €	22%	98.820,00 €
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA (l'importo indicato in questo prospetto dovrà essere uguale a quello inserito sulla piattaforma SardegnaCAT)	Base d'asta soggetta a ribasso	Offerta complessivo lotto unico IVA esclusa	Ribasso percentuale offerto
	81.967,00 €	81.000,00 €	1,18%

La sottoscritta Società si impegna ad effettuare per l'Amministrazione contraente i servizi oggetto di gara ai corrispettivi di cui alla presente offerta economica.

La sottoscritta Società dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico e dichiara, altresì:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte;

- detta offerta non vincerà in alcun modo l' ASPAL;

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

- che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro.

data BARADILI 12/05/2021

Timbro e firma: Il Legale Rappresentante

GIANCARLO DESSI' (AMM.RE DELEGATO)

Patto di integrità

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che l'**Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro** (di seguito ASPAL) adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCAT" e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell'ASPAL approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 e ss.mm.ii., al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ASPAL.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e

successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'ASPAL;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

h) si impegna a non conferire o stipulare incarichi con soggetti di cui all'art. 53 c. 16 del D.Lgs. 165/01 nonché a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a dare comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga anche successivamente, pena l'esclusione dalla procedura.

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice - ASPAL

1) L'ASPAL, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale dell'ASPAL, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'ASPAL;

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'ASPAL;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e quanto previsto dall'art 35 bis del Dlgs 165 del 2001;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'ASPAL si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5) L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate secondo quanto previsto dal paragrafo 7 delle linee guida sul whistleblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16 giugno 2015 e ss.mm.ii. e dal PTPC ASPAL vigente e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'ASPAL.

Luogo e data

L'operatore economico

L'ASPAL

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 4 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEMA TECNICA 1.2**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)


La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 410194619		Rilasciata da Agenzia CAGLIARI Cod. 255 00 Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore DEMONTIS CARLO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente			
ACCADEMIA CASA PUDDU SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
BARADILI	VIA SANTA MARGHERITA 17	09090	OR
C.F./P.IVA		PEC	
0000003563170921		ACCADEMIACASAPUDDU@PEC.IT	
Stazione appaltante (Beneficiario)			
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			
Città	Via	CAP	Prov.
CAGLIARI	VIA IS MIRRIONIS 195	09122	CA
C.F./P.IVA		PEC	
92028890926		AGENZIALAVORO@PEC.REGIONE.SARDEGNA.IT	
Descrizione servizio			
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FOODSS.2-CIBO, IMPRENDITORIALITA' E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUDE SARDEGNA". CIG: 8699890059 - CUP :D66G20000980002			
Luogo di esecuzione			
SARDEGNA E SEUL (COREA DEL SUD)			
Costo aggiudicazione (Euro)		Ribasso % asta	
81.000,00		0,00	
Somma garantita		% del costo dell'opera	
8.100,00		10,00	

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **CAGLIARI** il **15/07/2021**

Il Contraente


ACCADEMIA CASA PUDDU srl
Amministratore Delegato

Il Garante

GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si escogua automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultasse parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente


In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Alle
Po
Co
Il
de
D






Allegato mod. APTRAC

Polizza N.: 410194619 Agenzia: CAGLIARI Cod.: 255Contraente: ACCADEMIA CASA PUDDU S. R. L.**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziati di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 15/07/2021
Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

 ACCADEMIA CASA PUDDU srl
L'Amministratore Delegato 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarietà sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021"; o
- all'Agente MARROSU FRANCESCO, DEMONTIS CARLO E MELONI GIORGIO S. N. C., dell'Agenzia CAGLIARI contattabile via e-mail a agenzia.cagliari.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo SIDNEY SONNINO 33 09125 - CAGLIARI (CA) e/o via telefono al numero 070-670941.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza,

dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Melop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

G
A
P
R
F
C
C
C
R

Ge
inf
Pe
un



GENERALI

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale di Cagliari
P.IVA 03545440921
Rappresentanti Procuratori:
Francesco Marrosu
Carlo Demontis
Giorgio Meloni

Cagliari, 15/07/2021

Riferimento POLIZZA N. 410194619

Spett.le
A.SPAL
✓ VIA IS MIRRIONIS, 195
09122 CAGLIARI

DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE (Art. 46, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FOODSS.2 - CIBO, IMPENDITOLIARITA' E
OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E SARDEGNA".

CIG: 8699890059- CUP: D66G20000980002

Determinazione n. 2075/ASPAL del 22-06-2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA' ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

Il sottoscritto Demontis Carlo C.F. DMNCRL70H20B354P nato a Cagliari (Prov. CA) il 20.06.1970 e residente ad Assemini C.A.P. 09032 in Via Tasso n° 15, in qualità di Legale Rappresentante della Compagnia Assicuratrice Generali Italia SpA con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, tel. 041-5492111 fax 041-942909, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni con riferimento alla polizza fideiussoria n° 390610198 del 17.10.2019 rilasciata alla M.L. SRL come cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto in oggetto, ed allegata alla presente; consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n° 445/2000,

DICHIARA

di essere autorizzato ad impegnare la suddetta Compagnia Assicuratrice, relativamente al rilascio di fideiussioni per tipologia ed importi richiesti in forza dell'Atto del 22/09/2014 - Notaio Dr. Giovanni Battista Dall'Armi in Treviso - Rep. 186624/ Racc. 30188 Registrato a Treviso il 22/09/2014 al n. 11755/ Serie 1T.


Cagliari, 15/07/2021

IL DICHIARANTE

All.to:
Copia documento d'identità

Agenzia Generale di Cagliari: Via Sonnino, 33 - cap 09125 Cagliari (CA) - tel. 070 670941- fax 070 663020 - Partita IVA agenziale 03545440921
Uffici di Quartu Sant'Elena: Viale Colombo, 189 - Cap. 09045 - tel. 070 869166 - Fax 070-815383
Internet: <http://www.agenzie.generalitalia.it/CAGLIARI/Agenzia/> E-mail: agenzia.cagliari.it@generalitalia.com Pec: cagliari@pec.agenzie.generalitalia.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generalitalia.com - Fax: 041942909; email info.it@generalitalia.com; C.F. e Iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Pec: generalitalia@pec.generalgroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritta al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



12/15/19



Repertorio n° 143591

Autentica di firma

Io sottoscritto **Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari**, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Oristano e Lanusei, certifico, previo mio accertamento dell'identità personale della parte, vera ed autografa la firma apposta, alla presenza e vista mia, in fine della scrittura che precede dal signor:

- **Carlo Demontis**, nato a Cagliari il 20 giugno 1970, residente in Assemini, via Tasso, civico n° 15, DMN CRL 70H20 B354P, nella sua qualità di socio amministratore della società **MARROSU FRANCESCO, DEMONTIS CARLO E MELONI GIORGIO S.N.C.**, con sede in Cagliari, via Sidney Sonnino, civico n° 33, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari col codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione 03545440921, ed iscritta nel R.E.A. di Cagliari col numero 279840, nominata procuratrice della società

- **GENERALI ITALIA S.P.A.**, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, civico n° 14, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno col codice fiscale e numero d'iscrizione 00409920584, partita I.V.A. 00885351007 ed iscritta al R.E.A. di Treviso-Belluno col numero 364135; con la procura speciale ricevuta dal notaio in Treviso, dott. Giovanni Battista Dall'Armi, in data 17 settembre 2014, col repertorio n. 186624/30188, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso in data 22 settembre 2014, al n. 11755, Serie 1T, tutt'ora non revocata.

Pertanto il signor **Carlo Demontis**, ha la facoltà di redigere e firmare contratti di assicurazione contro i rischi delle fidejussioni, del credito, delle cauzioni, e contro i rispettivi rischi accessori, nonchè le appendici relative a tutti i contratti, anche di storno, autorizzate dalla società. Le suindicate facoltà potranno essere esercitate esclusivamente entro e non oltre il limite di euro 1.500.000,00 di capitale assicurato per ogni contratto e relative appendici.

Cagliari, Via Maddalena n° 54, quindici luglio duemilaventuno.

